



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 30 maggio 2011 (07.06)
(OR. en)**

10755/11

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0306 (NLE)**

**ATO 57
ENV 397**

NOTA

del:	Segretariato generale del Consiglio
alle:	delegazioni
n. prop. Com:	15770/10 ATO 63 ENV 742
Oggetto:	Proposta di direttiva (Euratom) del Consiglio sulla gestione del combustibile nucleare esaurito e dei residui radioattivi

Si trasmette in allegato per le delegazioni un progetto di testo consolidato della proposta in oggetto messo a punto a seguito della discussione durante la riunione del Gruppo del 25 maggio 2011.

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei residui radioattivi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare gli articoli 31 e 32,

vista la proposta della Commissione europea, elaborata previo parere di un gruppo di personalità designate dal Comitato scientifico e tecnico fra gli esperti scientifici degli Stati membri, e previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Parlamento europeo²,
considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 2, lettera b), del trattato devono essere istituite norme di sicurezza uniformi per la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione.
- (2) L'articolo 30 del trattato prevede l'adozione di norme fondamentali relative alla protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
- (3) L'articolo 37 del trattato prescrive che gli Stati membri forniscano alla Commissione dati generali relativi a qualsiasi progetto di smaltimento dei residui radioattivi.

¹

²

- (4) La direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti¹, fissa le norme fondamentali in materia di sicurezza. Le disposizioni di tale direttiva sono state integrate da una normativa più specifica.
- (5) Come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (in appresso denominata "Corte di giustizia") nella sua giurisprudenza, le disposizioni del capo 3 del trattato Euratom, relative alla protezione sanitaria, formano un complesso coerente che attribuisce alla Commissione competenze piuttosto estese per la protezione della popolazione e dell'ambiente contro i rischi di contaminazione nucleare².
- (6) La decisione 87/600/Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 1987, concernente le modalità comunitarie di uno scambio rapido di informazioni in caso di emergenza radioattiva³ ha istituito un quadro per la notifica e la trasmissione di informazioni che gli Stati membri devono utilizzare per proteggere la popolazione in caso di emergenza radioattiva. La direttiva 89/618/Euratom del Consiglio, del 27 novembre 1989, concernente l'informazione della popolazione sui provvedimenti di protezione sanitaria applicabili e sul comportamento da adottare in caso di emergenza radioattiva⁴ impone agli Stati membri l'obbligo di informare la popolazione in caso di un'emergenza radioattiva.
- (7) La direttiva 2003/122/Euratom del Consiglio, del 22 dicembre 2003, prevede il controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane⁵, comprese le sorgenti dismesse. Conformemente alla convenzione congiunta sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e sulla sicurezza della gestione di residui radioattivi e al codice di condotta dell'AIEA sulla sicurezza delle fonti radioattive nonché alle pratiche industriali correnti, le sorgenti sigillate dismesse possono essere riutilizzate, riciclate o smaltite. In molti casi ciò richiede la restituzione, a un fornitore o fabbricante, della sorgente o la restituzione delle attrezzature inclusa la stessa sorgente per la riqualificazione, il trattamento o il ~~ritrattamento~~.

¹ GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1.

² Causa C-187/87 (Racc. 1988, pag. 5013) e C-29/99 (Racc. 2002, pag. I-11221).

³ GU L 371 del 30.12.1987, pag. 76.

⁴ GU L 357 del 7.12.1989, pag. 31.

⁵ GU L 346 del 31.12.2003, pag. 57.

- (8) La direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE¹ disciplina la gestione dei rifiuti delle industrie estrattive che possono essere radioattivi, escludendo aspetti come quelli specifici della radioattività che sono disciplinati dal trattato Euratom.
- (9) La direttiva 2006/117/Euratom² del Consiglio, del 20 novembre 2006, istituisce un sistema comunitario di sorveglianza e controllo delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito. Tale direttiva è stata integrata dalla raccomandazione 2008/956/Euratom della Commissione, del 4 dicembre 2008, relativa ai criteri per l'esportazione di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito verso paesi terzi³.
- (10) La direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari⁴, definisce l'obbligo degli Stati membri di istituire e mantenere un quadro nazionale per la sicurezza nucleare. Benché tale direttiva riguardi principalmente la sicurezza nucleare degli impianti nucleari, essa precisa che è altresì importante garantire la gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, anche negli impianti di stoccaggio e di smaltimento. Pertanto, questi impianti, oggetto della direttiva 2009/71/Euratom e della presente direttiva, non sono soggetti a obblighi sproporzionati o inutili, soprattutto per quanto riguarda le disposizioni concernenti le relazioni.
- (14) La direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale⁵ e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE, relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia, si applica a taluni piani e programmi contemplati dalla direttiva 2001/42.
- (15) La raccomandazione della Commissione, del 24 ottobre 2006, concernente la gestione delle risorse finanziarie destinate alla disattivazione di installazioni nucleari e alla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi⁶ si concentra sull'adeguatezza del finanziamento, sulla sua sicurezza finanziaria e sulla sua trasparenza al fine di garantire che i fondi siano impiegati esclusivamente per gli scopi previsti.

¹ GU 41 del 14.2.2003, pag. 26.

² GU L 337 del 5.12.2006, pag. 21.

³ GU L 338 del 17.12.2008, pag. 69.

⁴ GU L 172 del 2.7.2009, pag. 18.

⁵ GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17

⁶ GU L 330 del 28.11.2006, pag. 31.

- 15) bis Nelle circostanze specifiche dell'adesione all'UE di Lituania, Slovacchia e Bulgaria, laddove talune centrali nucleari erano soggette a chiusura anticipata, la Comunità ha partecipato alla mobilitazione delle risorse finanziarie e fornisce, a determinate condizioni, assistenza **finanziaria** a vari progetti di disattivazione inclusa la gestione dei residui radioattivi e del combustibile esaurito.
- (17) La convenzione congiunta sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e sulla sicurezza della gestione dei residui radioattivi (in appresso denominata "la convenzione congiunta")¹ conclusa sotto gli auspici dell'AIEA, rappresenta uno strumento incentivante e mira a raggiungere e mantenere un elevato livello di sicurezza a livello mondiale nella gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi attraverso il potenziamento delle misure nazionali e della cooperazione internazionale.
- (18) Nel 2006 l'AIEA ha aggiornato la struttura delle norme e pubblicato i Principi fondamentali di sicurezza², sponsorizzati congiuntamente da Euratom, OCSE/AEN e altre organizzazioni internazionali. L'applicazione dei principi fondamentali di sicurezza faciliterà l'applicazione di standard di sicurezza internazionali e consentirà una maggiore coerenza tra i regimi dei diversi Stati.
- (20) A seguito dell'invito del Consiglio a istituire un gruppo ad alto livello in ambito UE, contenuto nelle conclusioni dell'8 maggio 2007 relative alla sicurezza nucleare e alla gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, la decisione 2007/530/Euratom della Commissione, del 17 luglio 2007, relativa all'istituzione del gruppo europeo ad alto livello sulla sicurezza nucleare e la sicurezza della gestione dei residui³ ha istituito il gruppo dei regolatori europei in materia di sicurezza nucleare (ENSREG), al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi della Comunità in materia di combustibile esaurito e residui radioattivi. Le conclusioni e raccomandazioni dell'ENSREG sono state recepite nella risoluzione del Consiglio del 16 dicembre 2008 concernente la gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi e nelle conclusioni del Consiglio del 10 novembre 2009 sulla relazione dell'ENSREG.
- (22) Il Parlamento europeo ha chiesto norme armonizzate per la gestione dei rifiuti radioattivi⁴ e ha invitato la Commissione a riesaminare i progetti della propria proposta legislativa e a presentare una nuova proposta di direttiva concernente la gestione dei rifiuti radioattivi⁵.

¹ INFCIRC/546 del 24 dicembre 1997.

² Principi fondamentali di sicurezza, Safety Fundamentals No. SF-1, IAEA, Vienna, 2006.

³ GU L 195 del 17.7.2007, pag. 44.

⁴ Risoluzione del Parlamento europeo del 10 maggio 2007 sulla valutazione dell'Euratom - 50 anni di politica europea in materia di energia nucleare.

⁵ Relazione sulla valutazione dell'Euratom – 50 anni di politica europea in materia di energia nucleare, A6-0129/2007.

- (24) Sebbene sia una prerogativa degli Stati membri decidere del proprio mix energetico, tutti gli Stati membri generano rifiuti radioattivi dalla produzione di energia o nel corso di attività industriali, agricole, sanitarie e di ricerca, oppure attraverso la dismissione degli impianti nucleari e in situazioni di riparazione e interventi.
- (25) Anche il funzionamento dei reattori nucleari genera combustibile esaurito. Ciascuno Stato membro può definire la propria politica del ciclo del combustibile. Il combustibile esaurito può essere considerato una risorsa preziosa da ritrattare oppure un residuo radioattivo, destinato allo smaltimento diretto. Indipendentemente dall'opzione scelta, occorre tenere in considerazione lo smaltimento di residui ad alta attività, separati durante il ritrattamento, o del combustibile esaurito considerato come rifiuto.
- (27) I rifiuti radioattivi, ivi compreso il combustibile esaurito considerato come rifiuto, richiedono il contenimento e l'isolamento dall'uomo e dall'ambiente nel lungo periodo. La loro particolare natura (contenuto di radionuclidi) necessita di provvedimenti tesi a proteggere la salute umana e l'ambiente dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, ivi compreso lo smaltimento in adeguati impianti che costituiscono il punto di arrivo finale. Lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi, compreso lo stoccaggio a lungo termine, è una soluzione provvisoria ma non un'alternativa allo smaltimento.
- (28) Queste attività dovrebbero basarsi su un sistema nazionale di classificazione dei residui radioattivi che tenga pienamente conto delle loro proprietà e tipologie specifiche.
- (29) La tipica modalità di smaltimento per i residui ad attività bassa e intermedia è lo smaltimento in prossimità della superficie. E' ampiamente accettato a livello tecnico che lo smaltimento geologico in profondità rappresenti l'opzione più sicura e sostenibile come punto di arrivo della gestione di residui ad alta attività e del combustibile esaurito considerato rifiuto. Gli Stati membri, mantenendo la responsabilità delle rispettive politiche in relazione alla gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi **ad attività bassa, intermedia o alta**, dovrebbero **includere la pianificazione** e l'**attuazione** dello smaltimento. Poiché la realizzazione e lo sviluppo dei depositi avverrà nel corso di svariati decenni, molti programmi riconoscono la necessità di restare flessibili e adattabili, per esempio al fine di incorporare le nuove conoscenze sulle condizioni del sito o sulla possibile evoluzione del sistema di smaltimento. A tal fine, la possibilità di riconversione e di recupero può essere utilizzata per orientare **l'elaborazione** tecnica di un sistema di smaltimento. Tuttavia, questi criteri operativi e progettuali non devono sostituirsi a un deposito ben concepito che abbia una base difendibile per la chiusura. E' necessario un compromesso in quanto la gestione dei residui radioattivi e del combustibile esaurito è basata sullo stato dell'arte della scienza e della tecnologia.

- (30) Deve essere un obbligo morale di ciascuno Stato membro evitare ogni onere indebito a carico delle future generazioni rispetto al combustibile esaurito e ai residui radioattivi, nonché gli oneri previsti per la disattivazione degli impianti nucleari esistenti. Attraverso l'attuazione delle disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri avranno dimostrato di aver intrapreso iniziative ragionevoli per garantire il conseguimento di tale obiettivo.
- (32) La responsabilità ultima degli Stati membri riguardo alla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi è un principio fondamentale ribadito dalla convenzione congiunta. La presente direttiva dovrebbe rafforzare il principio della responsabilità nazionale, nonché quello della responsabilità primaria della sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi, che spetta al titolare della licenza sotto il controllo della propria autorità di regolamentazione nazionale competente, e dovrebbe potenziare il ruolo e l'indipendenza delle autorità di regolamentazione competenti.
- 32) bis Resta inteso che l'utilizzo di applicazioni radioattive da parte dell'autorità di regolamentazione competente nell'espletamento dei propri compiti di regolamentazione non ne pregiudica l'indipendenza.
- (33) Occorre istituire un programma nazionale al fine di assicurare la trasposizione delle decisioni politiche in norme chiare per realizzare nei tempi previsti tutti i passaggi della gestione dei residui radioattivi e del combustibile esaurito, dalla produzione allo smaltimento. Tale programma deve comprendere tutte le attività collegate alla manipolazione e al pretrattamento, al trattamento, al condizionamento, allo stoccaggio e allo smaltimento dei residui radioattivi. Il programma nazionale può essere costituito da un documento di riferimento o da una serie di documenti.
- 33) bis Resta inteso che i regimi nazionali per la sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi saranno applicati, sotto forma di uno strumento giuridico, regolamentare e organizzativo, la cui scelta è di competenza degli Stati membri.
- (34) Le varie fasi della gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi sono strettamente interconnesse. Le decisioni prese per una singola fase possono avere conseguenze sulla fase successiva. Occorre pertanto tenere conto di tali interdipendenze nella messa a punto dei programmi nazionali.
- (35) La trasparenza è un fattore importante nella gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi. Essa deve essere garantita tramite un'effettiva informazione della popolazione e la possibilità per tutte le parti interessate di partecipazione ai processi decisionali conformemente agli obblighi nazionali e internazionali.
- (36) La collaborazione tra gli Stati membri e a livello internazionale può facilitare e accelerare le decisioni da prendere mediante l'accesso a competenze e tecnologie.

- (37) Alcuni Stati membri ritengono che la condivisione di impianti di gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi, inclusi gli impianti di smaltimento, sia un'opzione potenzialmente vantaggiosa **e sicura** se basata su un accordo tra gli Stati membri interessati.
- (39) La documentazione del processo decisionale in relazione alla sicurezza dovrebbe essere commisurata ai livelli di rischio (approccio calibrato) e costituire la base per le decisioni riguardanti la gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi. Questo dovrebbe consentire di individuare le aree di incertezza sulle quali sarà necessario concentrare l'attenzione in una valutazione della sicurezza. Le decisioni in materia di sicurezza dovrebbero basarsi sui risultati della valutazione della sicurezza nonché sulle informazioni sulla robustezza e l'affidabilità di tale valutazione e dei suoi presupposti. Il processo decisionale sarà pertanto basato su un elenco delle argomentazioni e delle prove che cercano di dimostrare che la norma di sicurezza richiesta è conseguita per un impianto o un'attività relativi alla gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi. Nel caso particolare di un impianto di smaltimento, la documentazione dovrebbe aumentare ulteriormente la conoscenza degli aspetti che influenzano la sicurezza del sistema di smaltimento, tra cui anche le barriere naturali (geologiche) e artificiali e la loro possibile evoluzione nel tempo.
- 39) bis Uno Stato membro che non dispone di combustibile esaurito, né ha alcuna prospettiva immediata di averne, né ha attività in corso o pianificate relative a combustibile esaurito, avrebbe un obbligo sproporzionato e inutile se dovesse recepire e attuare le disposizioni della presente direttiva in relazione al combustibile esaurito. Pertanto tali Stati membri devono essere esentati - finché non abbiano preso la decisione di sviluppare un'attività relativa al combustibile nucleare - dall'obbligo di recepire e attuare le disposizioni relative al combustibile esaurito della presente direttiva.

39) ter Nel quadro della proprietà di una centrale nucleare disciplinata dal trattato fra il governo della Repubblica di Slovenia e il governo della Repubblica di Croazia che regola lo status ed altri rapporti giuridici riguardo agli investimenti, all'uso e alla disattivazione della centrale nucleare di Krško, talune disposizioni prevedono la responsabilità condivisa per la gestione e lo smaltimento dei residui radioattivi e del combustibile esaurito, e pertanto dovrebbe essere prevista una deroga a talune disposizioni della presente direttiva al fine di non ostacolare la piena attuazione del suddetto trattato bilaterale.

- (40) Pur riconoscendo che il quadro nazionale deve prendere in considerazione tutti i pericoli radioattivi e non radioattivi associati al combustibile esaurito e ai residui radioattivi, la presente direttiva non disciplina i rischi non radiologici, che rientrano nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- (41) Il mantenimento e lo sviluppo di nuove competenze e abilità nella gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi, in quanto elementi essenziali per garantire elevati livelli di sicurezza, devono basarsi su una combinazione dell'acquisizione di conoscenze basata sull'esperienza pratica. 41) bis La ricerca scientifica e lo sviluppo tecnologico sostenuti dalla cooperazione tecnica tra vari soggetti possono aprire orizzonti per migliorare la gestione sicura del combustibile esaurito e dei residui radioattivi, nonché contribuire a ridurre il rischio della radiotossicità dei residui ad alta attività.
- (42) I riesami inter pares potrebbero costituire un eccellente strumento per rafforzare la fiducia in riferimento alla gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi nell'Unione europea, allo scopo di sviluppare e scambiare esperienze e garantire standard elevati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO 1

OBIETTIVI, DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Oggetto e finalità

- 1) La presente direttiva stabilisce un quadro comunitario al fine di garantire una gestione responsabile e sicura del combustibile esaurito e dei residui radioattivi onde evitare di imporre oneri indebiti alle future generazioni.
- 2) Essa garantisce che gli Stati membri adottino adeguati provvedimenti in ambito nazionale per un elevato livello di sicurezza nucleare, al fine di proteggere i lavoratori e la popolazione dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
- 3) Essa garantisce la trasmissione delle informazioni necessarie e la partecipazione della popolazione in relazione alla gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi prestando un'attenzione particolare alle questioni concernenti le informazioni proprietarie e di sicurezza.
- 4) La presente direttiva integra le norme fondamentali di cui all'articolo 30 del trattato per quanto attiene alla sicurezza del combustibile esaurito e dei residui radioattivi, fatta salva la direttiva 96/29/Euratom.

Articolo 2

Ambito di applicazione

- 1) La presente direttiva si applica:
 - a) a tutte le fasi della gestione del combustibile esaurito quando quest'ultimo deriva da attività civili;
 - b) a tutte le fasi della gestione dei residui radioattivi, dalla produzione fino allo smaltimento, quando il combustibile esaurito deriva da attività civili;
- 2) Non sono soggetti alla presente direttiva i rifiuti provenienti dalle industrie estrattive che possono essere radioattivi e che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2006/21/CE.
- 3) La presente direttiva non si applica agli scarichi autorizzati.
- 5) L'articolo 4, paragrafo 3 della presente direttiva non si applica:
 - a) al rimpatrio di sorgenti sigillate dismesse al fornitore o fabbricante;
 - b) al rimpatrio o all'esportazione di combustibile esaurito di reattori di ricerca, **tenendo conto degli accordi internazionali applicabili;**
 - c) **ai residui e al combustibile esaurito dell'attuale centrale nucleare di Krško, nel contesto di spedizioni tra Slovenia e Croazia.**
- 6) La presente direttiva lascia impregiudicato il diritto di uno Stato membro o di un'impresa di uno Stato membro di rispedire i rifiuti radioattivi trattati **o trasformati** al paese di origine, se:
 - a) i rifiuti radioattivi devono essere spediti a tale Stato membro o impresa per **il trattamento o** la trasformazione; oppure
 - b) altri materiali devono essere spediti a tale Stato membro o impresa allo scopo di recuperare i rifiuti radioattivi.

Essa lascia altresì impregiudicato il diritto di uno Stato membro o di un'impresa nello Stato membro cui debba essere spedito combustibile esaurito destinato al **trattamento o al** ritrattamento di rispedire al paese di origine i rifiuti radioattivi recuperati con l'operazione di **trattamento o** ritrattamento.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:

- 1) "chiusura": il completamento di tutte le operazioni ad un dato momento dopo il deposito del combustibile esaurito e dei residui radioattivi in un impianto di smaltimento, compresi gli interventi tecnici finali ed ogni altro lavoro necessario per rendere l'impianto sicuro a lungo termine;

- 2) "autorità di regolamentazione competente": un'autorità o un sistema di autorità designati in uno Stato membro nel campo della regolamentazione della sicurezza per la gestione del combustibile esaurito o dei residui radioattivi, come previsto all'articolo 6;
- 3) "smaltimento", il deposito di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito in un impianto senza intenzione di recuperarli;
- 3) bis "impianto di smaltimento": qualsiasi impianto o struttura il cui scopo principale è la gestione dei residui radioattivi;
- 4) "licenza": qualsiasi documento avente valore legale rilasciato sotto la giurisdizione di uno Stato membro al fine di svolgere qualsiasi attività connessa alla gestione di combustibile esaurito o di residui radioattivi oppure al fine di conferire la responsabilità in materia di localizzazione, progettazione, costruzione, messa in funzione, esercizio, disattivazione o chiusura di un impianto di gestione di rifiuti radioattivi;
- 5) "titolare della licenza": la persona fisica o giuridica avente la responsabilità generale di un'attività o di un impianto connessi alla gestione di combustibile esaurito o di residui radioattivi, come specificato in una licenza;
- 6) "residui radioattivi": qualsiasi materia radioattiva in forma gassosa, liquida o solida per la quale lo Stato membro o una persona giuridica o fisica la cui decisione è accettata dallo Stato membro non preveda o prenda in considerazione un ulteriore uso e che sia regolamentata a titolo di residuo radioattivo da un'autorità di regolamentazione competente conformemente al quadro legislativo e regolamentare dello Stato membro;
- 7) "gestione dei residui radioattivi": tutte le attività attinenti a manipolazione, pretrattamento, trattamento, condizionamento, stoccaggio o smaltimento dei residui radioattivi, escluso il trasporto al di fuori del sito;
- 8) "impianto di gestione dei residui radioattivi": qualsiasi impianto o struttura il cui scopo principale è la gestione dei residui radioattivi;
- 9) "ritrattamento": un processo o un'operazione intesi ad estrarre materie fissili e fertili dal combustibile esaurito per un ulteriore uso;
- 10) "combustibile esaurito": combustibile nucleare irraggiato e successivamente rimosso in modo definitivo dal nocciolo di un reattore; il combustibile esaurito può essere considerato una risorsa utilizzabile da ritrattare o può essere destinato allo smaltimento se considerato residuo radioattivo;
- 11) "gestione del combustibile esaurito": tutte le attività concernenti la manipolazione, lo stoccaggio, il ritrattamento o lo smaltimento del combustibile esaurito, escluso il trasporto al di fuori del sito;

- 12) "impianto di gestione del combustibile esaurito": qualsiasi impianto o struttura il cui scopo principale è la gestione del combustibile esaurito;
- 13) "stoccaggio": il deposito di combustibile esaurito o di residui radioattivi in un impianto con l'intenzione di recuperarli successivamente.

Articolo 4

Principi generali

- 1) Gli Stati membri istituiscono e mantengono politiche nazionali relative alla gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi. Ciascuno Stato membro ha la responsabilità ultima riguardo alla gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi prodotti nel suo territorio, fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 5.

1) bis Qualora residui radioattivi o combustibile esaurito debbano essere spediti per il ritrattamento, il condizionamento o altro trattamento, la responsabilità ultima dello smaltimento sicuro e responsabile di questi stessi materiali, inclusi eventuali residui come sottoprodotti, è dello Stato da cui il materiale radioattivo è stato inviato.

- 2) Le politiche nazionali sono basate sui seguenti principi:
 - a) la produzione di residui radioattivi è tenuta al minimo praticabile ragionevole, tanto in termini di attività quanto di volume, mediante adeguate misure di progettazione e pratiche di esercizio e disattivazione, compreso il riciclaggio e il riutilizzo di materie prime;
 - b) sono tenute in considerazione le interdipendenze tra tutte le fasi della produzione e gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi;
 - d) il combustibile esaurito e i residui radioattivi sono gestiti in sicurezza, anche nel lungo periodo con caratteristiche di sicurezza passiva;
 - e) l'attuazione delle misure segue un approccio calibrato;
 - f) i costi per la gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi sono sostenuti da coloro che hanno prodotto questi stessi materiali;
 - g) si applica un processo decisionale documentato e basato su prove in relazione a tutte le fasi della gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi.

- 3) a) I residui radioattivi sono smaltiti nello Stato membro in cui sono stati prodotti, a meno che, all'epoca della spedizione, tra lo Stato membro interessato e un altro Stato membro o un paese terzo non sia in vigore un accordo che tiene conto dei criteri stabiliti dalla Commissione conformemente all'articolo 16, paragrafo 2 della direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio per utilizzare un impianto di smaltimento situato in uno di essi.
- b) Prima di una spedizione ad un paese terzo, lo Stato membro esportatore informa la Commissione circa il contenuto di tale accordo e adotta misure ragionevoli volte ad assicurare che:
- il paese di destinazione disponga di programmi per la gestione e lo smaltimento dei residui radioattivi con obiettivi indicativi di un elevato livello di sicurezza, equivalenti a quelli stabiliti dalla presente direttiva;
 - l'impianto di smaltimento nel paese di destinazione sia autorizzato ai fini della spedizione di residui radioattivi, sia operativo prima della spedizione ed sia gestito conformemente ai requisiti previsti nei programmi di gestione e smaltimento dei residui radioattivi.

CAPO 2

OBBLIGHI

Articolo 5

Quadro nazionale

- 1) Gli Stati membri istituiscono e mantengono un quadro legislativo, normativo e organizzativo nazionale (in appresso "quadro nazionale") per la gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi che attribuisce le responsabilità e prevede il coordinamento tra gli organismi statali competenti. Il quadro nazionale contempla:
- a) un programma nazionale per l'attuazione della politica di gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi;
 - b) un regime nazionale per la sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi. La determinazione delle modalità di adozione e dei relativi strumenti di applicazione è di competenza degli Stati membri;

- c) un sistema di licenze per le attività o gli impianti di gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi o di entrambi, compreso il divieto di attività di gestione del combustibile esaurito o dei residui radioattivi o di esercizio di impianti per la gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi senza una licenza o di entrambi e, se del caso, condizioni prescrittive per l'ulteriore gestione dell'impianto;
 - d) un sistema di adeguati controlli, sistemi di gestione, ispezioni regolamentate, documentazioni e relazioni per le attività o gli impianti di gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi o di entrambi, incluse adeguate misure per le fasi post-chiusura degli impianti di smaltimento;
 - e) azioni di garanzia dell'esecuzione, comprese la sospensione delle attività e la modifica, **scadenza** o revoca di una licenza insieme ai requisiti, se del caso, per soluzioni alternative che portino a una situazione più sicura;
 - f) la suddivisione delle responsabilità tra gli organismi coinvolti nelle diverse fasi di gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi. In particolare, il quadro nazionale conferisce la responsabilità primaria per il combustibile esaurito e i residui radioattivi ai rispettivi produttori oppure, in circostanze specifiche, al titolare della licenza cui è stata conferita la responsabilità dagli organismi competenti;
 - g) requisiti nazionali per l'informazione e la partecipazione del pubblico;
 - h) il(i) regime(i) di finanziamento per la gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi a norma dell'articolo 10.
- 2) Gli Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale sia conservato e migliorato, se del caso, tenendo conto dell'esperienza operativa, delle conoscenze acquisite con il processo decisionale di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera g) e dello sviluppo della tecnologia e delle ricerche pertinenti.

Articolo 6

Autorità di regolamentazione competente

- 1) Gli Stati membri istituiscono e mantengono un'autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi.
- 2) Gli Stati membri garantiscono che l'autorità di regolamentazione competente sia funzionalmente separata da ogni altro organismo o organizzazione coinvolti nella promozione o nell'utilizzazione dell'energia nucleare o di materiale radioattivo, compresa la produzione di energia elettrica e le applicazioni dei radioisotopi, o coinvolti nella gestione di combustibile esaurito e residui radioattivi al fine di assicurare l'effettiva indipendenza da influenze indebite sulla sua attività di regolamentazione.

- 3) Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità di regolamentazione competente sia dotata dei poteri giuridici e delle risorse umane e finanziarie necessari per adempiere ai suoi obblighi in relazione al quadro nazionale di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e).

Articolo 7

Titolari di licenze

- 1) Gli Stati membri provvedono affinché la responsabilità primaria per la sicurezza degli impianti e/o delle attività di gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi resti in capo ai titolari delle licenze. Tale responsabilità non può essere delegata.
- 2) Gli Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale vigente imponga ai titolari delle licenze, sotto **il controllo regolamentare** dell'autorità di regolamentazione competente, di valutare e verificare periodicamente nonché di migliorare costantemente, nella misura ragionevolmente possibile, la sicurezza dell'impianto o dell'attività di gestione dei residui radioattivi e del combustibile esaurito in modo sistematico e verificabile. Ciò sarà conseguito tramite un'adeguata valutazione della sicurezza e altre argomentazioni e prove.
- 3) Nell'ambito della concessione di licenze per un impianto o un'attività, la dimostrazione della sicurezza contempla lo sviluppo e l'esercizio di un'attività e lo sviluppo, l'esercizio e la disattivazione di un impianto o la chiusura di un impianto di smaltimento nonché la fase post-chiusura di un impianto di smaltimento. La portata della dimostrazione della sicurezza è commisurata alla complessità delle operazioni svolte e all'entità dei pericoli associati **ai residui radioattivi e al combustibile esaurito, e** all'impianto o all'attività. **La procedura di concessione di licenze contribuisce alla sicurezza dell'impianto o dell'attività durante le normali condizioni di funzionamento, di fronte a prevedibili inconvenienti nel funzionamento e ad incidenti previsti nella progettazione (design basis accidents).** Essa **fornisce** la richiesta garanzia di sicurezza nell'impianto o attività. Le misure sono intese alla prevenzione di incidenti e all'attenuazione delle relative conseguenze, compresa la verifica delle barriere fisiche e delle procedure amministrative di protezione adottate dal titolare della licenza il cui mancato funzionamento farebbe sì che gli addetti e la popolazione fossero esposti in modo significativo alle radiazioni ionizzanti. Tale approccio individua e riduce le incertezze.

- 4) Gli Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale imponga ai titolari delle licenze di istituire e attuare sistemi integrati di gestione, inclusa la garanzia di qualità, che attribuiscono alla sicurezza la dovuta priorità per la gestione complessiva del combustibile esaurito e dei residui radioattivi e che siano regolarmente controllati dall'autorità di regolamentazione competente.
- 5) Gli Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale imponga ai titolari delle licenze di prevedere e mantenere adeguate risorse finanziarie e umane per adempiere ai loro obblighi, di cui ai paragrafi da 1 a 4, concernenti la sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi.

Articolo 9

Esperienza e competenze

Gli Stati membri provvedono affinché il quadro nazionale imponga a tutte le parti di prendere misure per l'istruzione e la formazione del personale, nonché di intraprendere attività di ricerca e sviluppo per contemplare le esigenze del programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi al fine di ottenere, mantenere e sviluppare ulteriormente l'esperienza e le competenze necessarie.

Articolo 10

Risorse finanziarie

Gli Stati membri assicurano che il quadro nazionale esiga al momento opportuno la disponibilità di adeguate risorse finanziarie per l'attuazione dei programmi nazionali, soprattutto per la gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi, tenendo nel debito conto la responsabilità dei produttori di combustibile esaurito e di residui radioattivi.

Articolo 12

Trasparenza

- 1) Gli Stati membri provvedono affinché le necessarie informazioni sulla gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi siano rese disponibili ai lavoratori e alla popolazione. Sono altresì tenuti a provvedere affinché l'autorità di regolamentazione competente informi il pubblico nei settori di sua competenza. Le informazioni sono rese accessibili al pubblico conformemente alle legislazioni nazionali e agli obblighi internazionali, purché ciò non pregiudichi altri interessi, quali, in particolare, la sicurezza, riconosciuti dalla legislazione nazionale o da obblighi internazionali.
- 2) Gli Stati membri provvedono affinché i cittadini abbiano le necessarie occasioni di effettiva partecipazione ai processi decisionali concernenti la gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi conformemente alla legislazione nazionale e agli obblighi internazionali.

Articolo 13

Programmi nazionali

- 1) Ciascuno Stato membro assicura l'attuazione del proprio programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi (in appresso denominato "programma nazionale"), comprendente tutti i tipi di combustibile esaurito e di residui radioattivi soggetti alla sua giurisdizione e tutte le fasi della gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi, dalla produzione allo smaltimento.
- 2) Ciascuno Stato membro provvede a rivedere e aggiornare periodicamente il proprio programma nazionale, tenendo conto, se del caso, dei progressi scientifici e tecnici nonché delle raccomandazioni, buone prassi e insegnamenti tratti dalle valutazioni inter pares.

Articolo 14

Contenuto dei programmi nazionali

I programmi nazionali, che si basano sull'inventario nazionale vigente e previsionale dei residui radioattivi e del combustibile esaurito, includono:

- 1) un inventario di tutto il combustibile esaurito e dei residui radioattivi e previsioni sulle quantità future, comprese quelle provenienti da impianti disattivati. L'inventario indica chiaramente la sede e la quantità dei residui radioattivi e del combustibile esaurito, conformemente all'opportuna classificazione dei residui radioattivi;
- 2) progetti, piani e soluzioni tecniche dalla produzione fino allo smaltimento;
- 3) progetti e piani per la fase post-chiusura di un impianto di smaltimento, compreso il periodo in cui sono mantenuti opportuni controlli e i mezzi da impiegare per conservare la conoscenza riguardo all'impianto nel lungo periodo;
- 4) attività di ricerca, sviluppo e dimostrazione necessarie al fine di mettere in atto soluzioni per la gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi;
- 5) le tappe più significative, gli orizzonti temporali e le responsabilità relative all'attuazione;
- 6) indicatori chiave di rendimento per monitorare i progressi compiuti per l'attuazione;
- 7) valutazione dei costi del programma e delle premesse e ipotesi alla base di tale valutazione, che devono includere un profilo temporale;
- 8) regime(i) di finanziamento in vigore;
- 10) politica o procedura in materia di trasparenza di cui all'articolo 12.
- 11) eventuali accordi conclusi con uno Stato membro o un paese terzo sulla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi ed anche sull'uso di impianti di smaltimento.**

Articolo 15

Notifica

- 1) Gli Stati membri informano la Commissione dei loro programmi nazionali e di ogni successiva modifica significativa.
- 2) Entro sei mesi dalla data di notifica, la Commissione può richiedere chiarimenti e/o revisioni oppure esprimere il suo parere sulla questione se il contenuto dei programmi nazionali sia conforme o meno all'articolo 14.
- 3) Entro sei mesi a decorrere dal ricevimento della reazione della Commissione, gli Stati membri forniscono i chiarimenti richiesti e/o informano la Commissione di un'eventuale revisione dei programmi nazionali.
- 4) La Commissione tiene conto dei chiarimenti degli Stati membri e dei progressi compiuti nell'ambito dei programmi nazionali di gestione dei residui nel decidere in merito a provvedimenti Euratom di finanziamento o assistenza tecnica per impianti o attività di gestione di combustibile esaurito e residui radioattivi.

Articolo 16

Relazione

- 1) Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sull'attuazione della presente direttiva per la prima volta entro il ..., e, successivamente ogni tre anni, approfittando dei riesami e relazioni previsti dalla convenzione congiunta sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e sulla sicurezza della gestione dei residui radioattivi.
- 2) In base alle relazioni degli Stati membri, la Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione sui progressi realizzati nell'attuazione della presente direttiva. Sulla medesima base, la Commissione presenta anche un inventario dei residui radioattivi e del combustibile esaurito presenti sul territorio comunitario, nonché le prospettive per il futuro.
- 3) Gli Stati membri organizzano periodicamente, almeno ogni 10 anni, autovalutazioni dei loro quadri nazionali, delle autorità di regolamentazione competenti, dei programmi nazionali e della loro attuazione, e invitano a revisioni inter pares internazionali dei loro quadri nazionali, delle autorità e/o dei programmi al fine di garantire che siano raggiunti elevati standard di sicurezza nella gestione sicura del combustibile esaurito e dei residui radioattivi. I risultati dei riesami inter pares sono trasmessi alla Commissione e agli Stati membri e possono essere resi accessibili al pubblico qualora non confliggano con le informazioni proprietarie e di sicurezza.

CAPO 3
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17

Recepimento

- 1) Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro **[due anni dalla data di cui all'articolo 18]**. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
- 1) bis Gli obblighi di recepimento e attuazione delle disposizioni relative al combustibile esaurito contenute nella presente direttiva non si applicano a Cipro, Danimarca, Estonia, Irlanda, Lettonia, Lussemburgo e Malta finché tali paesi non decideranno di sviluppare una qualsiasi attività collegata al combustibile nucleare.
- 2) Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva, nonché ogni loro successiva modificazione ed integrazione.
- 3) Gli Stati membri trasmettono per la prima volta alla Commissione il loro programma nazionale riguardante tutte le voci di cui all'articolo 14 al più presto e comunque non oltre quattro anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva.

Articolo 18

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 19

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il presidente